

DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2023
432/2023/I/COM

PROPOSTA PER IL PROGRESSIVO TRASFERIMENTO ALLA FISCALITÀ GENERALE DI ONERI GENERALI DI SISTEMA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 23, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1265^a bis riunione del 28 settembre 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 30 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: Legge di bilancio 2023) e in particolare l'articolo 1, commi da 20 a 23;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
- la Relazione di rendicontazione per l'anno 2022, 31 maggio 2023, n. 243/2023/I/com (di seguito: Relazione 243/2023/I/com);
- il Rapporto dell'Autorità sui bonus sociali per l'anno 2022, 25 luglio 2023, n. 329/2023/I/com (di seguito: Rapporto 329/2023/I/com);
- la comunicazione del Presidente dell'Autorità al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 giugno 2023 (prot. 44197 pari data) (di seguito: comunicazione del 29 giugno 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1 della Legge di bilancio 2023 prevede, tra l'altro, disposizioni in relazione al trasferimento alla fiscalità generale degli oneri generali di sistema in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, del PNRR (*"eliminare l'obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore dell'energia"*);

- in particolare, l'articolo 1, comma 20, della Legge di Bilancio prevede che *“in prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 42 dell'allegato A alla delibera dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1 giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al decommissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie”*;
- l'Autorità, in attuazione di tale disposizione:
 - con la deliberazione 735/2022/R/com ha abrogato, a partire dal 1 gennaio 2023, gli elementi A_{2RIM} e A_{mctRIM} della componente tariffaria A_{RIM} , ferma restando ogni altra disposizione in merito al conto di cui all'articolo 42 del TIT, utilizzati fino a tutto il 2022 per la raccolta del gettito tariffario necessario, rispettivamente, alla copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 e per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03;
 - ha comunicato, in data 29 giugno 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le risorse stimate e le necessità di stanziamento per l'anno 2024 per gli oneri nucleari e le misure di compensazione territoriale;
- inoltre, l'articolo 1, comma 23, della Legge di Bilancio prevede che *“entro il 30 settembre 2023, l'ARERA formula proposte e relative stime per l'estensione di quanto previsto al comma 20 ad altre tipologie di oneri generali di sistema”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la Relazione 243/2023/I/com l'Autorità ha pubblicato la rendicontazione per l'anno 2022 dell'utilizzo delle risorse del Bilancio dello Stato destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e che, nell'ambito di tale relazione, è stato fornito un *focus* sulle risorse utilizzate per il rafforzamento dei bonus sociali elettricità e gas;
- con il Rapporto 329/2023/I/com, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016,

l’Autorità ha pubblicato gli esiti del monitoraggio delle misure di riduzione della spesa (bonus sociali) per i clienti di energia elettrica e gas in situazioni di disagio economico e, per l’energia elettrica, per i clienti in situazioni di disagio fisico.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, in una prospettiva di progressivo trasferimento degli oneri generali di sistema alla fiscalità generale da attuare dal 1 gennaio 2024 tramite normativa primaria, individuare gli oneri connessi con i bonus sociali per l’energia elettrica e il gas come *step* successivo alla già avvenuta fiscalizzazione degli oneri nucleari vigente dal 1 gennaio 2023;
- in relazione alla volatilità dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, sia opportuno corredare la proposta con stime di impatto economico che, grazie a un’analisi di sensitività, tengano conto di diversi scenari di prezzo nel 2024, oltre che delle diverse possibili scelte, di competenza del Governo, in relazione all’ampiezza della platea di beneficiari del bonus sociale;
- sia opportuno inviare al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la proposta di cui all’articolo 1, comma 23, della Legge di Bilancio 2023, corredata delle relative stime economiche

DELIBERA

1. di approvare l’Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, recante “Proposta dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per il progressivo trasferimento alla fiscalità generale di oneri generali di sistema (in attuazione dell’articolo 1, comma 23, della Legge di bilancio 2023)”;
2. di trasmettere il presente provvedimento e il relativo Allegato A al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
3. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo Allegato A sul sito internet dell’Autorità.

28 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini